

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'anno duemiladiciannove addì 2 del mese di Gennaio 2020 in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Stazione Appaltante", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D, C.F./P.

IVA 02299930350 nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino;

e

Gisport S.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Terrachini n. 2/d, C.F. e P. Iva 02472160353, nella persona del Presidente e legale rappresentante Ivan Bertocchi,

[REDACTED], di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n. 2019/066 del 08/10/2019 veniva indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" sito in via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.01.2020 - 15.08.2021, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 20 agosto 2023;

- che in data 11/10/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - l'estratto di avviso del Bando



relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito nella Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 05/11/2019, ore 12,00;

- che il codice identificativo gara è CIG: 80552380B0;

- che con verbale redatto in data 19/11/2019 prot. N. 2019/01713/E di Prot., la commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a favore di Gisport S.r.l., con un ribasso percentuale pari al 1% sul prezzo posto a base di gara;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. 2019/081 del 28/11/2019 ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti dell'Appaltatore, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando e nel disciplinare di gara – presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Appaltatore e Stazione Appaltante, ad integrazione delle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamate.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed eventuale uso dello Stadio

comunale "Mirabello" sito in Via Matteotti n. 2/d a Reggio Emilia, a favore di Gisport S.r.l., come individuato in premessa, affinché vi possa eventualmente anche svolgere la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

Il complesso sportivo, munito di duplice impianto di illuminazione (uno relativo alla tribuna, l'altro al campo da calcio, oltre agli impianti di illuminazione interni) si sviluppa su tre livelli:

1. **Piano interrato** che comprende:

- a) n. 2 palestre, denominate "Zavaroni A" e "Zavaroni B";
- b) n. 6 spogliatoi con servizi (n. 4 per gli atleti e n. 2 per gli arbitri);
- c) locale ad uso magazzino;
- d) locale anti-doping;
- e) locale di pronto soccorso;
- f) locale guardaroba;
- g) sala stampa;
- h) servizi per il pubblico;
- i) n. 3 locali tecnici: centrale termica, centrale idrica, gruppo elettrogeno;

2. **Piano terra** che comprende:

- a) n. 1 terreno in erba naturale utilizzabile;
- b) n. 1 tribuna numerata coperta con capienza massima autorizzata dalla C.C.V.L.P.S. di 2.000 spettatori e relativi accessi ai vari settori;
- c) servizi igienici riservati al pubblico;
- d) n. 1 cabina ENEL esterna in prossimità dell'Uscita di sicurezza n. 7 sul lato di Via Matteotti;
- e) n. 2 locali esterni per ricovero attrezzi;

f) box biglietteria sul lato di Via Matteotti;

3. Piano primo che comprende:

a) bar di servizio ed annesso ripostiglio;

b) locale infermeria;

c) sala radio;

d) servizi igienici per il pubblico;

e) n. 4 locali a disposizione;

f) n. 1 locale di mt. 7,80 x mt. 19,35 adibito ad uso uffici posti sul lato di Viale Olimpia, con relativi servizi;

g) postazioni radiotelevisive in cima alla tribuna.

Il fabbricato è dotato di varie scale che collegano i tre livelli della struttura e portano alle uscite di sicurezza. (ALLEGATO 1)

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

Quanto sopra secondo il dettaglio di cui alla planimetria pubblicata in sede di gara sul profilo della Stazione Appaltante e disponibile sul profilo al seguente indirizzo:

[www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente) e che si intende qui convenzionalmente richiamata.

I suddetti spazi sono affidati all'Appaltatore che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato.

Il complesso sportivo viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco verrà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l'Appaltatore uscente e quello subentrante, da cui risulti lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informata la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o attrezzature di proprietà comunale o della Stazione Appaltante, in caso di rotture imputabili a vetustà, dovrà essere informata la Stazione Appaltante, la quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

La Stazione Appaltante dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti (approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015).



ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. relativamente alla palestra seminterrata "Zavaroni A": coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione dell'orario scolastico ed extrascolastico. La Stazione Appaltante s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dell'Appaltatore dell'impianto;
2. in ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi della Fondazione" (approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 5 del 05/07/2016) consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dalla Stazione Appaltante, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni, ivi compresa la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo;
3. è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, anche laddove – come è per il campo di gioco – la scelta dell'ammissibilità al medesimo sia demandata all'Appaltatore medesimo (cfr. Art. 7, co. 9, n. 1, lett. i).
A tale proposito la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per tutto ciò

che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Appaltatore, relativamente alla palestra Zavaroni A, potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità dell'Appaltatore, previa obbligatoria comunicazione alla Stazione Appaltante;

4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con l'Appaltatore e solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le



prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dalla Stazione Appaltante;

6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base al "Certificato Prevenzione Incendi", allegato al presente contratto di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 2).

Con eccezione della palestra "Zavaroni B", l'accesso alla quale farà capo a "Boxe Tricolore A.S.D.", della palestra "Zavaroni A" in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica (rispetto alla quale limitatamente a tale orario la responsabilità è del personale scolastico) e degli spazi adibiti ad uso uffici posti sul lato di Viale Olimpia, l'accesso ai quali farà capo all'eventuale sub-affidatario, il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa l'attivazione, per quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

7. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all'art. 19-bis del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996

e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento redatto a cura dell'Appaltatore nei termini previsti dalla legge, costituirà parte integrante ed essenziale del presente contratto. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, del citato Decreto Ministeriale, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure;

8. verifica periodica dell'impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, dando comunicazione alla Stazione Appaltante delle risultanze;

9. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Con le eccezioni di cui al precedente punto 6, la presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta presenza nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte dell'Appaltatore sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque vigilare sull'impianto anche durante i periodi di chiusura, in particolare per evitare danni derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnologici e dovrà osservare una scrupolosa cura del manto di erba (curando innaffiatura e ogni trattamento necessario) anche durante il periodo estivo.

10. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: con le eccezioni di cui al precedente punto 6, presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le società utilizzatrici e il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva di



effettuare durante gli orari di apertura dell'impianto dei sopralluoghi senza preavviso, per verificare che l'impianto non venga lasciato in stato di abbandono;

11. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate

(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto. Analogamente alle palestre scolastiche, le scuole accederanno direttamente all'impianto "Zavaroni A" sotto la diretta responsabilità del Corpo Docente. Analogamente a quanto accade nelle palestre scolastiche o ad uso scolastico il personale della scuola e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che individui i rispettivi obblighi e responsabilità per le pulizie di competenza a fine e inizio turno ed ogni altro adempimento, provvedendo quotidianamente al momento del rispettivo rilascio del medesimo ad attestare eventuali problemi, disfunzioni, guasti e provvedendo - ciascuno per la propria responsabilità - alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi;

12. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati

di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione Appaltante dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l'Appaltatore si avveda, vanno sempre segnalate;

13. pulizia e disinfezione settimanale della tribuna con lavaggio dei posti a sedere,

secondo il dettaglio di cui al punto sub 14, lett. B) e sotto la voce "PULIZIE POST MANIFESTAZIONI";

14. servizio di pulizia e disinfezione dell'impianto secondo il dettaglio che segue:

PULIZIA CONTINUATIVA

Il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.

A. Pulizie giornaliere

a. Area "interna" situata all'incrocio tra Via Mirabello e Via Matteotti:

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ pulizia dell'intera area;

b. Palestra Zavaroni "A"

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ lavaggio pavimenti, preceduto da un'accurata eliminazione della polvere;

✓ scopatura a umido da eseguirsi con apposito attrezzo, utilizzando garze inumidite con sostanze ad azione detergente-disinfettante;

c. Spogliatoi docce - W.C. Atleti - altri servizi igienici

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia

posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

- ✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida.

Si specifica che per il lavaggio dei pavimenti dovrà essere sempre usata l'apposita lavapavimenti in dotazione all'impianto.

d. Palestra Zavaroni "B"

Relativamente alla palestra "Zavaroni B", la pulizia della medesima (e degli spazi annessi) è a carico dell'Appaltatore;

B. Pulizia almeno trimestrale (compatibilmente con le temperature dei mesi di dicembre e gennaio)

- ✓ Tribuna e gradinate: lavaggio di tutti i gradoni e di tutte le sedute e delle vetrate laterali con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura. Pulizia accurata anche delle cabine per i telecronisti, badando in tal caso a non arrecare danni agli impianti elettrici, sonori e microfonici. Eventuale disinfezione in presenza di accumulo di guano di volatili. Per mantenere pulita la tribuna, l'Appaltatore può provvedere a coprirne in tutto o in parte le sedute con appositi teloni acquistati, posizionati e ancorati a propria cura e spese e con l'assunzione di

ogni responsabilità per ciò che ne possa derivare in caso di fortunale che dovesse divellerli e trascinarli lontano;

PULIZIE PRE E POST-MANIFESTAZIONI

A. Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi:

✓ raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ad umido, lavaggio meccanico;

B. Tribuna e gradinate:

✓ raccolta rifiuti;

✓ lavaggio di gradoni e sedute e delle vetrate laterali sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia almeno trimestrale, tutte le volte in cui si accumulano sporco o nel caso di deiezioni di volatili;

C. Spogliatoi atleti - Servizi igienici pubblico e atleti:

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbinato alle azioni di cui sopra anche shampoo auto-incerante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici



Una firma manoscritta in nero, probabilmente quella di un funzionario pubblico o di un professionista, che ha firmato il documento.

(rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali.

Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;

- ✓ nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può provvedere alla creazione di zone di affluenza, transennando parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e agli spazi utilizzati.

.OPERAZIONI E PULIZIE AL BISOGNO

- ✓ verifica prima di ogni manifestazione delle condizioni della rete di protezione dai volatili stesa sotto il tetto della tribuna, pulizia della rete medesima, riparazione, ripristino di ogni tipo di guasto e rimozione di eventuali carcasse di animali che vi restassero imprigionati: ove l'Appaltatore non vi provveda tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di provvedere mediante "acquisto in danno", trattenendo la somma pagata dal corrispettivo dovuto, anche senza previa diffida formale a provvedere;

- ✓ verifica immediatamente prima di ogni evento delle condizioni di pulizia della tribuna e lavaggio al bisogno di gradoni, sedute e vetrate laterali sporche con apposita idropulitrice, ivi comprese le strutture metalliche di sostegno e le parti alte della struttura, anche in aggiunta alla pulizia mensile e pre e post-manifestazioni e ciò tutte le volte in cui si accumuli sporco o nel caso di deiezioni di volatili.

E' a carico dell'Appaltatore l'acquisto dei prodotti occorrenti per la manutenzione

del terreno di gioco, per la pulizia dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme di eco-compatibilità dettate in materia, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, devono essere utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadiature chiuse a chiave, in modo da impedirne l'accesso e l'utilizzo a terzi. L'Appaltatore dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

15. MANUTENZIONE E CURA DEL TERRENO DI GIOCO. L'Appaltatore dichiara esplicitamente di accettare senza obiezione l'accollo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:

- a. prima di ogni partita taglio dell'erba ad altezza richiesta (da eseguirsi solitamente nella giornata antecedente la partita mediante tosaerba munito di raccogliitore), tracciatura delle righe di gioco mediante botte irroratrice a vernice, con doppio passaggio in caso di condizioni atmosferiche avverse;
- b. dopo ogni partita, sistemazione entro 24 ore (o condizioni meteo permettendo al più presto) delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate, raccolta manuale di rifiuti eventualmente depositati sul terreno di gioco (carte, cerotti, garze, bicchieri, bottiglie, ecc), rullatura singola con rullo specifico avente una larghezza e peso adeguati (tale operazione non deve essere eseguita in maniera incrociata), rizollatura manuale delle microasperità



- formatesi durante la partita, retatura mediante rete livellatrice a maglia sciolta dell'intera superficie, mantenendo le planarità del campo e avendo cura durante l'operazione di pulire frequentemente la rete;
- c. irrigazione del terreno di gioco secondo cadenze e modalità legate all'andamento stagionale e alle tecniche manutentive dei terreni di gioco;
- d. sfalcio, raccolta e conferimento degli sfalci negli appositi contenitori, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde";
- e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta della Stazione Appaltante ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
- f. diserbo selettivo ove necessario;
- g. concimazioni bilanciate ed a cadenza regolare da effettuarsi indicativamente secondo il programma di fertilizzazione presentato in sede di offerta;
- h. rullatura, specie nel periodo invernale e primaverile, ogni volta che si rendesse necessario;
- i. stendimento di sabbia e torba ogni volta che si rendesse necessario.

La manutenzione **dell'impianto di irrigazione** è a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto di Global Service del Comune di Reggio Emilia. Sarà a carico dell'Appaltatore il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento.

Sarà sempre a carico dell'Appaltatore l'acquisto di ogni materiale occorrente per tutti gli adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al

funzionamento dei macchinari, oltrechè della loro manutenzione e sostituzione e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta manutenzione del terreno di gioco. Si specifica che prima della decorrenza del contratto l'Appaltatore dovrà fornire il proprio calendario di manutenzione del terreno di gioco, comprensivo delle diverse tempistiche di arieggiatura, carotatura, semine, tipologia di top dressing, tagli dell'erba, irrigazione etc., modalità e prodotti per la concimazione, trattamenti fungicidi e disinfestanti, secondo il modello settimanale e mensile predisposto ai fini della partecipazione alla gara d'appalto e documentando, a fini del pagamento del corrispettivo, l'esecuzione di tali prestazioni nei modi indicati in sede di gara;



16. MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI: sono poste a carico dell'Appaltatore tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui in particolare:

a) entro il 31 luglio di ogni anno sigillatura e impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte dei tratti di giuntura della tribuna, il ripristino delle pareti eventualmente ammalorate. Oltre a ciò spetta all'Appaltatore il tinteggio dei locali del piano interrato entro il 15 febbraio 2020 ed il ripristino annuale dello stesso;

b) entro il 31 marzo 2020 la ristrutturazione completa, il consolidamento dei muri perimetrali, il ripristino degli intonaci ed il tinteggio esterno ed interno dei due immobili adibiti a magazzino posti lungo Via Mirabello;

c) il ripristino e la ritesatura annuale delle reti di protezione dai volatili (la prima da effettuarsi entro il 31 agosto 2020);

d) il rifacimento dell'intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto erboso nel corso dell'estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga comunicato l'intendimento di prolungare l'affidamento;

e) la sistemazione dell'impianto idraulico e la sostituzione dei sanitari guasti o impraticabili del piano interrato e del primo piano entro il 31 agosto 2020.

In particolare, ogni intervento di lavori tra quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e) dovrà essere accompagnato da appositi disegni e progetto esecutivo, comprensivo di mappe, disegni, descrizione dettagliata di ogni tipologia di lavori, computo metrico, prezziario e ogni altro elemento progettuale richiesto e dovrà essere accompagnato da ogni specificazione e certificazione richiesta e dal preventivo di spesa dell'impresa esecutrice degli stessi.

Tali progetti, comprensivi di tutti gli elementi sopradescritti, andranno preventivamente depositati presso la Fondazione; successivamente al deposito ciascun progetto dovrà essere da questa approvato, eventualmente avvalendosi dei competenti Servizi comunali, ovvero di competenze specifiche acquisite al riguardo entro e non oltre 30 giorni. Nel caso di mancato riscontro entro il termine indicato il progetto si intende come accolto.

Nel caso l'Appaltatore fornisca progetti ritenuti insoddisfacenti, o di valore o qualità inferiori a quelli soprastimati e a ciò non ponga rimedio immediato, attivandosi per adeguarli agli standard richiesti e concludere i lavori nel tempo dovuto, la Stazione Appaltante, previa diffida formale ad adempiere, da inviarsi tramite PEC, si riserva di eseguire direttamente i lavori medesimi, incamerando la garanzia definitiva depositata per l'importo corrispondente, salvo obbligo per l'Appaltatore di reintegro della medesima fino a concorrenza dell'ammontare

dovuto e fatto salvo il risarcimento di ogni danno. Nel caso di mancato reintegro della cauzione, previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi, si procederà senz'altro indugio alla risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, all'incameramento dell'intera cauzione e all'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria, salvo il risarcimento di ogni danno.

Parimenti, ove l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui all'ipotesi precedente), ciò determinerà - previa formale diffida ad adempiere nei 15 (quindici) giorni successivi e salvo il risarcimento di ogni danno - la risoluzione del contratto *ipso facto et iure*, l'incameramento dell'intera cauzione e l'affidamento dell'appalto al secondo in graduatoria. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare quanto sopra, rinunciando a sollevare in ogni tempo qualsivoglia eccezione di sorta al riguardo. Parimenti egli dichiara, riguardo ai lavori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed a tutti i lavori, cui è tenuto in base ai documenti di gara od a eventuale ulteriore propria offerta di miglioria, di rinunciare in via preventiva, incondizionata e senza limiti di tempo a qualsiasi forma di contestazione, rivalsa o richiesta di rimborso alla Stazione Appaltante ed a qualsiasi forma di contributo, indennizzo, risarcimento o ristoro anche minimo per i lavori realizzati o per i beni acquistati o a promuovere contro la Stazione Appaltante medesima ogni azione per indebito arricchimento o altra avente analoga finalità.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni periodiche contenute nell'apposito "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (ALLEGATO 3), compresa la verifica costante e periodica degli impianti tecnologici e loro eventuale sostituzione.

Spettano alla Stazione Appaltante o al Proprietario, invece, solo gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente al rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti strutturali delle unità immobiliari (quali ad esempio: solai, travi, murature portanti, ecc.).

Si avverte che la Stazione Appaltante o il Proprietario non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria di propria competenza, se conseguenti ad incuria o trascuratezza dell'Appaltatore. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte dell'Appaltatore delle operazioni di manutenzione di sua competenza o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell'Appaltatore, tutte le eventuali conseguenti spese di manutenzione saranno a carico di quest'ultimo, comprese quelle di natura strutturale, di per sé a carico della Stazione Appaltante o del Proprietario.



L'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici con garanzia di intervento entro 24 ore dall'evento.

Le attività manutentive (a seconda della tipologia di intervento) potranno essere svolte dall'Appaltatore direttamente o tramite impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità, ovvero – ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. a), del medesimo decreto – tramite affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore

provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

L'Appaltatore potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisi ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l'Appaltatore verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale o della Stazione Appaltante le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Al termine dell'affidamento del Servizio, la struttura dovrà essere riconsegnata in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti gli Enti e



Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell'Appaltatore.

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI:

Relativamente alla "Gestione Calore", le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idricosanitari e di irrigazione (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all'Appaltatore) sono in capo all'Amministrazione Comunale che opera attraverso il proprio Appaltatore (GESTA S.p.A).

La Stazione Appaltante provvede al rimborso all'Amministrazione Comunale del relativo onere e **ne addebita all'Appaltatore la quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria.**

L'Appaltatore provvede a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o attraverso la Stazione Appaltante o direttamente attraverso il Centro Chiamate dell'Amministrazione Comunale;

17. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti alla Stazione Appaltante, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio della Stazione Appaltante, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

18. allestimento dei terreni di gioco (campo esterno per calcio/rugby e palestra

"Zavaroni A") secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;

19. attivazione dei locali adibiti a Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni implicanti ingresso a bigliettazione nel rispetto di ogni norma stabilita in materia;

20. conduzione dei servizi di natura commerciale di cui all' Art. 11.

Le attività di:

a. manutenzione del terreno in erba naturale del campo di gioco per rugby/calcio;

b. manutenzione degli impianti tecnologici;

c. gestione dei servizi commerciali (vendita, somministrazione),

potranno essere svolte direttamente dall'Appaltatore (dimostrando il possesso della relativa attrezzatura tecnica), ovvero è autorizzato, nel rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i., il ricorso al subappalto, salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e in particolare di quanto stabilito dall'art. 80 del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si fa inoltre carico **integralmente delle spese relative a tutte le utenze, nessuna esclusa** (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l'Appaltatore dovrà provvedervi volturando l'intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell'appalto, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area

verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

L'Appaltatore si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Rimangono invece a carico delle Società sportive richiedenti l'utilizzo dell'impianto tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

A. assicurare la Direzione dell'impianto, nominando un "Direttore/Responsabile-referente per la Stazione Appaltante", fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare e garantendone comunque e sempre l'immediata reperibilità in ogni momento per tutte le giornate dell'anno, onde poter fare fronte ad ogni emergenza. Il suo nominativo sarà comunicato formalmente alla Stazione Appaltante prima della presa in consegna dell'impianto e per ogni variazione. Questi dovrà essere in possesso di adeguata e documentata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità, tra l'altro, di organizzare e dirigere le risorse umane impiegate e quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di "Responsabile tecnico dell'Appaltatore" e referente per i rapporti di carattere tecnico con la Stazione Appaltante. Il personale dell'Appaltatore che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza;

B. produrre **mensilmente** il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per

tipologia di spazio utilizzato;

C. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari di manutenzione del verde nel caso di manutenzione diretta, nonché materiale per segnature) per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle fatture relative ai costi delle medesime. **In mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato;**

D. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo. Compete all'Appaltatore, limitatamente alla durata dell'appalto, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di manifestazione di interesse un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato nei precedenti articoli ed in specie all'art. 1 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa



ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

ART. 3 - CAMPI GIOCO

L'Appaltatore è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto e segnatamente nella sola palestra "Zavaroni A" (e quindi con assoluta esclusione del campo esterno) durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi. Ciò previo invio di richiesta alla Stazione Appaltante ed eventuale nulla osta dei competenti Servizi comunali, da richiedersi in relazione ai "campi gioco" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Nel caso organizzati direttamente tale attività l'Appaltatore rimane in quanto tale "gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto all'Appaltatore, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l'Appaltatore, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto".

Per tale disponibilità l'Appaltatore potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove l'Appaltatore non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l'Appaltatore non potrà rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di prelazione sulle altre, Appaltatore compreso.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione Appaltante, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso l'Appaltatore, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza, redatto dall'Appaltatore (e facendolo proprio) o dallo stesso utilizzatore-organizzatore del "campo-estivo", secondo la specificità dello stesso; detta squadra dovrà comunque essere costituita



sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile ovvero venissero previste ed organizzati eventi sportivi o manifestazioni occasionali durante il "campo estivo" qualificabili come manifestazioni di pubblico spettacolo).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e l'Appaltatore condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità e l'effettiva presa conoscenza, ai fini della sicurezza e salute, consegna e riconsegna dell'impianto, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare all'Appaltatore qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore dell'Appaltatore alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.



Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 19.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

L'affidamento ha decorrenza dal 1 gennaio 2020 e così fino al 15 agosto 2021, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al 20 agosto 2023.

Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al prolungamento del contratto.

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi

momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, all'Appaltatore sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671, del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, il pagamento del corrispettivo per la frazione di mese non fruita integralmente.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del presente contratto (ALLEGATO 4). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

Da ultimo la Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Appaltatore, nel caso di mancata realizzazione degli impegni proposti in sede di gara per l'affidamento del presente impianto.

ART. 5 – PENALI

L'Appaltatore provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.



Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, da depositarsi presso la Fondazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all'Appaltatore, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del Servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione. Tale fattispecie verrà equiparata al fatto che le operazioni di manutenzione non vengano adeguatamente comprovate nei modi indicati in sede di gara o eventualmente richiesti per iscritto, anche



tramite posta elettronica, dalla Stazione Appaltante;

- ✓ nel caso l'Appaltatore venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 500,00 (cinquecento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione

delle succitate penali e alla mancata liquidazione del corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore dell'Appaltatore. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dall'Appaltatore, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante.

Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia all'interno della palestra "Zavaroni A" nulla, oltre quanto già stabilito dal presente contratto, è dovuto all'Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto; giornalmente al termine di tale attività l'Istituto scolastico che fruirà della struttura provvederà, con proprio personale, alla pulizia e ripristino dei locali utilizzati, nel rispetto delle reciproche obbligazioni indicate negli articoli precedenti.

Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

L'Appaltatore potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche pubbliche, parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali dell'Appaltatore, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per attività proprie, o da questa patrocinate o compartecipate, per 2 (due) giornate annue e di altre 2 (due) giornate a tariffa dimezzata, salvo il rimborso in ogni caso delle spese di utenza e allestimento per le iniziative di terzi patrocinate o compartecipate dalla Fondazione, ove il corrispettivo da corrispondere verrà determinato volta per volta anche in base al tariffario.

Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, l'Appaltatore potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l'Appaltatore è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere all'Appaltatore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l'Appaltatore individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Tutti gli spazi rimasti vuoti della palestra



“Zavaroni A” potranno essere utilizzati dall’Appaltatore per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La mancata comunicazione dell’uso dell’impianto verrà in questo, come in ogni altro caso, sanzionata con l’applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento).

A garanzia dei crediti l’Appaltatore potrà pretendere dai fruitori dell’impianto per attività sportive, il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.

L’Appaltatore, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l’immediata revoca dell’assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l’esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Oltre gli introiti derivanti dal diritto di riscossione delle tariffe d’uso direttamente dagli utenti dell’impianto, la Stazione Appaltante verserà all’Appaltatore la somma annua di EURO 71.280,00 (oltre IVA) (diconsi settantunomiladuecentoottanta/00 oltre IVA), già dedotti del ribasso percentuale praticato in sede di gara e pari al 1% sul prezzo base pari ad € 72,000,00 annui (oltre IVA) (diconsi settantaduemila/00 oltre IVA) oneri per la sicurezza esclusi, da corrispondersi proporzionalmente con scadenze trimestrali, dietro presentazione di regolari fatture, dedotta la parte relativa ai contratti di sub-appalto autorizzati e stipulati, che verrà corrisposta direttamente al sub-appaltatore. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per l'eventuale periodo di prolungamento, il corrispettivo annuo verrà liquidato in quattro rate trimestrali.

Verrà inoltre corrisposta in un'unica rata al termine della prestazione di servizio la somma di Euro 747,50 (oltre IVA) relativa agli oneri della sicurezza.

Per l'eventuale periodo di prolungamento gli oneri della sicurezza verranno liquidati in € 920,00 (oltre IVA).

Si specifica che a fronte della mancata documentazione dell'avvenuta pulizia almeno trimestrale della tribuna di cui al precedente art. 2 o della constatazione in contraddittorio della non avvenuta esecuzione della stessa, verranno trattenuti dal corrispettivo dovuto € 500,00 (cinquecento) (oltre I.V.A.) per ognuno degli interventi previsti, salvo acquisto in danno del servizio.

Per il primo anno del contratto, l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi e ciò vale anche per l'ipotesi di prolungamento del contratto oltre il limite del 15 agosto 2021.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale istanza, che dovrà pervenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le richieste di aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo.



Non è ammessa alcuna altra forma di revisione contrattuale.

I limiti d'uso dell'impianto sono quelli sotto indicati:

- A. l'utilizzo della Palestra Zavaroni A al mattino è in alcune giornate riservata alle scuole, secondo calendario d'uso definito o autorizzato dalla Stazione Appaltante e consultabile sul profilo della medesima;
- B. l'uso solo sportivo dello Stadio per la stagione sportiva 2019-20;
- C. l'individuazione per la stagione sportiva 2019-20 della disciplina del rugby, come disciplina principale dell'impianto e l'onere a carico degli eventuali altri richiedenti per l'allestimento del terreno a favore di altri sport, secondo quanto previsto nel relativo tariffario. Per le stagioni successive competerà al Presidente la designazione della disciplina principale, con l'onere per le altre discipline di adeguarsi a quanto sopra;
- D. l'uso extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è demandata a far tempo dalla conclusione della stagione sportiva 2019-20 (corrispondente a circa la metà del mese di giugno) ed eventualmente per gli anni a venire ad apposita decisione del Consiglio di Gestione. Gli introiti derivanti dall'uso del complesso sportivo per tali manifestazioni in base al tariffario d'uso saranno corrisposti alla Fondazione per lo sport, salvo il rimborso degli oneri accessori a favore dell'Appaltatore. A garanzia delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto, la Fondazione pretenderà dal richiedente la prestazione di una fideiussione a prima richiesta per un valore corrispondente a quello dovuto, oltre a quanto deliberato a garanzia per eventuali danni. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che

svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente. La fideiussione, a prima richiesta e con efficacia per almeno 90 (novanta giorni) a far tempo dalla data di effettuazione degli eventi di pubblico spettacolo, potrà prevedere:

- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Appaltatore;
- d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltatore beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il ripristino del terreno di gioco dopo lo svolgimento dei predetti eventi sarà a carico della Fondazione, avvalendosi delle indicazioni dell'Appaltatore;

E. la gestione del servizio di somministrazione sarà assegnata all'Appaltatore, con l'obbligo di apertura in concomitanza degli eventi, salvo diverso accordo con il titolare dei medesimi;

F. vincolo della destinazione della Palestra Zavaroni "B" a palestra per la boxe fino al 20.06.2022 alle condizioni fissate (canone annuale di € 6.480 oltre I.V.A., comprensivo del rimborso forfettario delle utenze). Si specifica che responsabile delle pulizie dell'area adibita alla boxe resta l'Appaltatore;

G. diritto per Valorugby di disputare le partite "casalinghe" di Campionato Eccellenza (TOP 12) e di Coppa 2019-2020. Tale diritto potrà essere limitato solo



da condizioni meteo estreme, in accordo con la stessa Valorugby;

H. possibilità per una sola altra squadra di disputare un Campionato di livello almeno regionale, ove ne faccia richiesta. Tale diritto potrà essere limitato da condizioni meteo avverse, secondo decisione discrezionalmente assunta dalla Fondazione;

I. l'ammissibilità della disputa di altre partite ed allenamenti di squadre di serie A o iscritte ad un campionato nazionale, o richiesti in concomitanza con la disputa di partite internazionali o su richiesta F.I.G.C. o dell'Associazione Italiana Arbitri, previo nulla-osta della Fondazione, ma rimettendo la decisione finale al gestore in relazione alla praticabilità del terreno di gioco;

J. disponibilità dell'utilizzo gratuito dell'impianto a richiesta della Fondazione per attività proprie o da questa patrocinate o compartecipate per due giornate annue e di altre due giornate a tariffa dimezzata;

K. non sarà ammessa l'attività di scuola-calcio, né alcuna altra attività di allenamento al di fuori di quanto prescritto alla precedente lettera I), con eccezione delle "attività di rifinitura" il giorno precedente la disputa degli incontri di rugby, dietro pagamento della relativa tariffa corrispondente;

L. vincolo di utilizzo dei locali attualmente occupati da A.I.A. a favore della medesima, tranne nel caso l'Appaltatore riesca ad ottenere un canone maggiore di quello attuale, pari € 8.400 annui oltre I.V.A., comprensivo del rimborso forfettario delle utenze.

L'Appaltatore si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Agenzia di Porta Castello - IBAN: IT6000503412802000000013445 indicando nella persona del Sig.

[REDACTED]

[REDACTED] il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.



L'Appaltatore si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 8 - CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto, disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le Stazioni Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al



beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Alla scadenza dell'appalto (15 agosto 2021 o 20 agosto 2023 nel caso di prolungamento del contratto), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il complesso sportivo è destinato prevalentemente ad attività di carattere sportivo.

La Stazione Appaltante provvede alle assegnazioni degli spazi nei limiti di quanto indicato agli articoli precedenti.

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Per gli impegni di campionato l'impianto è utilizzato secondo il calendario predisposto dalle rispettive Federazioni Sportive.



Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza con l'inizio di ogni stagione sportiva.

La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso indicativo minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata, ove possibile.

Anche durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

L'Appaltatore è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Nel caso di manifestazioni extrasportive la Stazione Appaltante si riserva di valutare, volta per volta, l'opportunità di autorizzarne lo svolgimento, dandone per tempo comunicazione all'Appaltatore.



Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

L'Appaltatore ha diritto esclusivo, tranne che relativamente al campo destinato al

calcio ed al rugby, di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell'Appaltatore.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Con riguardo al campo destinato al calcio ed al rugby, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia ed in particolare dall'art. 23 del "Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo codice della strada" e solo durante la disputa di propri incontri o manifestazioni, ogni società ha il diritto di poter effettuare in via esclusiva forme di pubblicità fissa e mobile, che dovrà essere a propria cura installata e rimossa al termine della manifestazione, potendo poi l'Appaltatore ripristinare quella che faccia eventualmente capo a lui.

Nel caso di cui al comma precedente, la pubblicità esposta dall'Appaltatore, se richiesto, dovrà essere da questo rimossa o coperta, sicché per la disputa delle partite

i campi di gioco debbono essere liberi da vincoli pubblicitari.

I relativi introiti pubblicitari saranno incamerati a seconda dei casi dall'Appaltatore o dai terzi che la espongono, se autorizzati.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell'Appaltatore o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

All'Appaltatore è altresì consentito cedere al di fuori dei terreni di gioco ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari fissi a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità dell'Appaltatore, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.



**ART. 11 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo all'Appaltatore di munirsi di **tutte** le licenze e le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione previsti dalla normativa in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle d'esercizio, commerciali, sanitarie, urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è tenuto ad allestire all'interno dell'impianto un locale di somministrazione di alimenti e bevande, con l'obbligo di apertura nel caso di manifestazioni con presenza di pubblico e per le partite di calcio e rugby con le modalità di cui al successivo n. 1 del comma che segue, volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore

accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro potrà essere organizzato all'interno della struttura mediante:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

L'ipotesi sub 2 è ammessa non come alternativa a quella di cui al comma precedente, ma come complementare alla prima.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall'Appaltatore a un terzo, restando l'Appaltatore stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltatore (o eventualmente del terzo) di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale N. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.).

L'Appaltatore, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.



L'Appaltatore al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Con il consenso dell'Appaltatore, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

Salvo patto contrario, la gestione della biglietteria è affidata al soggetto cui fa capo la manifestazione in calendario. Gli introiti saranno trattenuti dall'organizzatore dell'evento, salvo il rispetto di ogni adempimento ed in particolare di quelli tariffari, fiscali e SIAE.

ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Oltreché alle opere di manutenzione ordinaria ed a quelle di manutenzione straordinaria obbligatorie di cui all'art. 2, co. 1, n. 16, l'Appaltatore è altresì autorizzato ad eseguire eventuali opere che abbiano carattere migliorativo per la

funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l'Appaltatore possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando l'affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità



al riguardo. In particolare il Gestore dell'impianto sportivo e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara) e di tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle

forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora l'Appaltatore utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora l'Appaltatore non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
- ✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*;
- ✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:

http://www.fondazioneport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMEN TO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_140211115850.pdf;



- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 2, co. 1, punto 16;
- ✓ qualora l'omissione dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi richiesti sia reiterata anche una seconda volta dopo la prima (di cui all'ipotesi precedente);
- ✓ qualora non sia avviata e completata l'eventuale realizzazione di migliorie di cui all'art. 12, se inserite in offerta;
- ✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dalla Stazione Appaltante;
- ✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
- ✓ sub-appalto globale del servizio appaltato.



La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso all'Appaltatore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza

pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di



fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 - ALLESTIMENTI TECNICI

Gli allestimenti tecnici, quali a titolo puramente esemplificativo ad esempio quello dei campi da gioco in ragione della disciplina praticata, la pulizia **anche straordinaria** della tribuna, restano a carico dell'Appaltatore che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo e devono essere effettuati in modo da garantire al meglio lo svolgimento delle attività.

Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e pregiudizio al prosieguo dell'attività.

ART. 16 - OBBLIGHI FISCALI

L'Appaltatore si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione del complesso sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 19 - RISORSE UMANE



Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento dell'eventuale personale dipendente del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017.

L'Appaltatore organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente ad

Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (per quanto applicabile).

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà copia del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, fornirà inoltre periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito nella forma di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che, ai fini del reperimento di risorse umane per la gestione dell'impianto di cui al presente appalto, facciano ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" di natura non professionale [legge n. 289/2002, art. 90 comma 3 lettera a)] correrà obbligo di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, di comunicazione al Centro per l'impiego, fornendone copia alla Stazione Appaltante. Si evidenzia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere "amministrativo-gestionale" non sono assimilabili ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività



sportivo-dilettantistiche e che anche di questi ultimi andrà fornita copia alla Stazione Appaltante e, nei casi previsti, a tutti gli enti ed agenzie preposte alla verifica contabile e fiscale.

Sarà a carico dell'Appaltatore (il quale assume durante l'appalto la veste legale di "gestore dell'impianto") l'obbligo - relativamente al personale addetto che presterà servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico - del possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

L'Appaltatore in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di

Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie



Una firma manoscritta in inchiostro nero, che sembra essere una sigla o un nome abbreviato, posizionata a destra del testo della tabella.

risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per la Stazione Appaltante.



Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione

all'Appaltatore e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità



civili o penali dell'Appaltatore.

Gli addetti al servizio dell'Appaltatore dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa "ipso facto et jure" del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.



Non è consentito all'Appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI - D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

L'Appaltatore assume, nel periodo dell'appalto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle

persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Appaltatore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni adempimento in materia;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento;

c) la realizzazione di eventuali opere di miglioria di cui all'art. 12.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine l'Appaltatore dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per

persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante adeguandolo a nuovi valori, senza che l'Appaltatore possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza per pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l'Appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, alla Stazione Appaltante.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico, l'Appaltatore dovrà garantire il Servizio Vigilanza Antincendio come prescritto dal D.M. n. 261/1996 art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione da 20 ore esclusivamente fornito dai VV.F. con esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, regolando correttamente l'afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi. Ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dall'Appaltatore, le relative spese, tuttavia, vanno indennizzate integralmente all'Appaltatore dall'organizzatore della manifestazione.

Spetta all'Appaltatore tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Appaltatore della struttura.

In particolare **spetta all'Appaltatore** l'effettuazione tra le operazioni sotto indicate, (elencate in via non esaustiva, includendovi implicitamente anche tutte quelle qui di seguito non riportate, ma necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza) di quelle riferibili all'impianto:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi



tipo, se presenti;

5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;
15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;
16. controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione;
17. controllo semestrale delle luci di emergenza;
18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;
19. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
20. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;
21. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
22. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre all'Appaltatore sempre ed in ogni caso le seguenti **sorveglianze**

quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:

- ✓ degli estintori;
- ✓ degli idranti e dei naspi antincendio;
- ✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;
- ✓ delle porte tagliafuoco;
- ✓ delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- ✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;
- ✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- ✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
- ✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
- ✓ dell'impianto campane allarme, se presente;
- ✓ delle luci di emergenza;
- ✓ della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas etc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità alla Stazione Appaltante.


La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico dell'Appaltatore, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza dell'Appaltatore, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando l'Appaltatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Stazione Appaltante una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'ART. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i.; in tale relazione l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva.

L'Appaltatore dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifici Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone per ogni attività presente nel complesso sportivo multifunzionale e comunque quello indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S.

In relazione alla VERIFICA DI AGIBILITÀ ex ART. 80 T.U.L.P.S., l'Appaltatore si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza



antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 s.m.i. e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 s.m.i. Se l'Appaltatore non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l'Appaltatore provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

L'Appaltatore dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 21 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame della Stazione Appaltante;



- b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 23 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. il calendario delle operazioni di manutenzione del manto erboso;
- c. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- d. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- e. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31



e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li 2 Gennaio 2019

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il sottoscritto

Sig. Iva Bertocchi, [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Presidente e legale rappresentante di Gisport s.r.l. con sede legale a Reggio Emilia in Via Terrachini n. 44 .C.F. e P. IVA 02472160353, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 3 e punto 16,; art. 3, co. 2, co. 6, co. 7 e co. 8; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1; art. 11, co. 11; art. 16; art. 18, co. 2; art. 19, co. 3, co. 7, co. 10, co. 11, co. 34, co. 37 e co. 42;

art. 20, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 9; art. 4; art. 5, co. 6; art. 7, co. 11; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 19, co. 28 e co. 42) e che sanciscono, a carico dell'Appaltatore, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 1 e punto 2; art. 3, co. 6; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 19, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 5; art. 17), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.


Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li 02/01/2020

L'Appaltatore




A handwritten signature in black ink, located to the right of the text.




1

PIANO INTERRATO



PRIMO PIANO



[Handwritten signature]



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
REGGIO EMILIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI: L'ART. 16 DEL D.Lg.vo 8 MARZO 2006 N. 139, L'ART. 4 DEL D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151 E IL D.M. 7 AGOSTO 2012

Prot. n°

SI RILASCI A:

STADIO MIRABELLO

PRATICA N.11614

Il presente C.P.I. con validità dal 24.08.2018 per l'attività individuata al n. 65.2/Cat. C dell'allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n.151 relativo a:
 Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone
 e comprendente le seguenti attività:

Sita nel Comune di REGGIO NELL'EMILIA, VIA MATTEOTTI 2

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:
 Gruppo elettrogeno della potenzialità di 24 kW.

Sostanze pericolose:

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

Siano attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, previsti dall'art. 6 del DPR 01/08/2011, n. 151 e, ove applicabile il D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 46, 80, 163 e 289.
 Impianto sportivo con capienza massima di 2.000 persone.

Mezzi di estinzione:

1 Attacco per automezzi VVF;
 3 Idranti DN 45 UNI sottosuolo con corredo manichette (area di gioco)
 5 Idranti DN 45 UNI (area servizi e palestra sottostanti le tribune);
 4 Idranti DN 45 UNI (protezione area tribune);
 22 Estintori a polvere da kg 6;
 6 Estintori a CO2 da kg 2;
 1 Estintore a CO2 da kg 5;
 Illuminazione di sicurezza e allarme a pulsanti manuali nei servizi e tribuna.

***** il presente C.P.I. è formato da n. 1 pagina *****

Ai sensi dall'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 il Titolare e' tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio. In caso di modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da produrre un'alterazione delle condizioni di sicurezza, verificate alla data di rilascio del presente atto, lo stesso Titolare e' tenuto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato D.P.R. n. 151/11 secondo le procedure stabilite dal Tit. IV del D.M. 07/08/2012, al fine di conseguire un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi. Si evidenzia infine che la omissione degli obblighi prefati costituisce illecito amministrativo e può comportare la sospensione dell'attività ed è penalmente sanzionata dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139.

Il Funzionario Istruttore
 SDACE Antonio SGRO

Il Comandante Provinciale
 Dott. Ing. Salvatore DEMMA

REGGIO EMILIA, li 08/08/18



Ministero dell'Interno

Reggio Emilia, data del protocollo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA**

Area III – Prevenzione

Rif. pratica n° 11614

Prot. n°

Spett.: COMUNE DI REGGIO EMILIA
VIA EMILIA SAN PIETRO, 12
42121 REGGIO NELL'EMILIA
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto: Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

A seguito di sopralluogo effettuato in data 04/10/2018 si trasmette l'unito **Certificato di Prevenzione Incendi** intestato a **STADIO MIRABELLO** e relativo all'attività: 65.2.C dell'allegato I al DPR 151/11 sita nel Comune di REGGIO NELL'EMILIA - VIA MATTEOTTI, 2.

Il medesimo costituisce attestazione di generale rispetto, per quanto risultante all'atto della verifica, delle prescrizioni previste dalle normative di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e non comporta l'annullamento dei rischi di incendio e di altro genere presso la medesima.

Ciò comporta l'obbligo, da parte del titolare, di mantenere in efficienza apparecchiature, dispositivi e impianti, segnatamente quelli finalizzati alla sicurezza, di informare e addestrare il personale agli adempimenti di prevenzione e protezione e di osservare ogni altra prescrizione o condizione di esercizio riportata nel Certificato accluso.

Ogni modifica di natura strutturale, impiantistica, gestionale o relativa a stoccaggi, processi, affollamenti o dotazioni che venga effettuata, rispetto alla situazione valutata all'atto del rilascio del presente Certificato, ne comporterà il decadere.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Salvatore DEMMA)

AS/gl

ALLEGATO 3

*"Quadro riassuntivo delle principali operazioni di
Condizione e Manutenzione"*

Stadio Mirabello



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABLE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Registro delle manutenzioni						di ogni intervento, il Concessionario deve redigere sinteticamente su apposito registro, che deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A questo registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. per quanto di propria competenza
Centrale elettrica Media Tensione		controllare il pulsante del misuratore				fare svolgere da ditta specializzata la manutenzione funzionale ordinaria della cabina elettrica M.T. a servizio delle torri ferro- l'isolatore-quattro-relè - batterie-interruttori- otto)
Gruppo elettrogeno			controllare carburante (gasolio) e livello olio motore			
			controllare il livello dell'acqua distillata nella batteria			fare svolgere da ditta specializzata la manutenzione funzionale ordinaria delle componenti del gruppo elettrogeno
			fare partire il gruppo per cinque minuti			
Impianto irrigazione			<p>pulire gli irrigatori ;</p> <p>fogliare i coperti e pulire l'interno. Fogliare erba e sabbia che intralcia il movimento elettromeccanico</p>		controllo della pressione nei poltroncini delle autoclavi	<p>è a carico del GLOBAL SERVICE DEL COMUNE la manutenzione e la riparazione integrale dell'impianto di irrigazione (impianto interrato o ruotone) comprensivo di tutte le sue parti meccaniche-elettriche e componenti accessorie in caso di rottura o malfunzionamento, è inclusa la manutenzione-riparazione della pompa/sommersa del pozzo e tutte le sue parti elettriche, salvo che quest'ultima non sia soggetta a sostituzione completa per vetustà.</p>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					ANNUALE	VARIABLE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE		
Manutenzione campo di gioco					<p>- TOP-DRESSING: operazione indispensabile dopo un intervento di foratura per mantenere la permeabilità del suolo mediante la distribuzione di sabbia eventualmente mista a sostanza organica (normalmente effettuata in PRIMAVERA e in AUTUNNO).</p>	<p>- In caso di ECCESSIVA COMPATTEZZA DEL TERRENO: programmare da 1 a 4 interventi all'anno di lamatura, carotatura o buccatura, in relazione allo stato del suolo ed alla capacità drenante, per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno.</p> <p>- CONCIMAZIONI bilanciate ed a cadenza regolare: da effettuarsi indicativamente almeno nei mesi di MARZO, MAGGIO, OTTOBRE/NOVEMBRE con prodotti a differente base di micro e macro elementi (azoto, potassio, fosforo, ferro, magnesio, etc) secondo le condizioni climatiche e stagionali.</p> <p>- PER I CAMPI IN GRAMIGNA: trasemina obbligatoria a fine campionato.</p>	<p>cura del campo, che comprende l'allasimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio dei pali da rugby, di reti e bandierine secondo la necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti), nonché la sua costante manutenzione (irrigazione del terreno, concimazioni, ripieno di eventuali dislivelli, semina e staccio periodico dell'erba, riprisino del manto erboso dopo ogni gara).</p> <p>Resta a carico della Stazione Appaltante l'eventuale spazzatura neve, nel caso di mancata sospensione delle partite.</p> <p>Manutenzione, riparazione e cura costante degli argani, carrucole nonché delle reti paracalci e recinzioni perimetrali al campo da gioco.</p>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Produzione e distribuzione acqua calda sanitaria e Riscaldamento	controllo della temperatura di erogazione (rubinetti, docce) e loro regolare funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> controllo delle reti per eventuali perdite; monitoraggio del servizio "Gestione calore" e verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento mediante controllo delle pressioni d'esercizio dell'impianto, della caldaia, delle pompe di ricircolo e punti radianti di calore, il carico del sale o dei polifosfati (a seconda del dispositivo installato per addolcire l'acqua dura) segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni riscontrate alla Fondazione per lo sport o direttamente al Centro chiamato dell'Amministrazione comunale. La fornitura del sale o dei polifosfati per l'addolcitore sono a carico dell'impresa appaltatrice del servizio "Gestione calore". 				
Riscaldamento, ventilazione	controllo della temperatura dei locali ed eventuale riapertura, se manomessi, dei termostati ambiente		pulizia dei diffusori o punti radianti di calore			
Impianto idro sanitario	controllo e manutenzione dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua)	controllo dell'efficienza degli scarichi wc, della rubinetteria (compresi rubinetti a tempo), flessibili, pulsanti e sfioranti delle docce, ecc.	smontaggio con pulizia ed eliminazione del calcare e residui presenti nei pulsanti, rubinetti e diffusori delle docce			a carico del concessionario la manutenzione e il controllo costante dell'efficienza dell'impianto idrico-sanitario e loggiano di scarico all'interno del plesso sportivo assegnato con onere dell'espurgo al bisogno per liberare parti intasate o bloccate o piene.
						disinquinazione profonda di rubinetteria, flessibili, pulsanti e sfioranti delle docce, sfiori di scarico. E' a carico del GLOBAL SERVICE DEL COMUNE la riparazione exo sostituzione degli impianti idricosanitari.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA						VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività		controllo dell'efficienza e manutenzione delle lampade e stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.)	controllo e manutenzione delle fotocelle e dei dispositivi di inserzione automatica a tempo		controllo e manutenzione delle guarnizioni idrauliche	controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrico a terra	verifica e manutenzione degli ancoraggi di sospensione dei corpi illuminanti.
Impianto illuminazione		controllo e manutenzione dell'efficienza delle prese, degli interruttori e degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni. verifica del funzionamento delle luci di emergenza con eventuale sostituzione delle relative batterie	manutenzione e pulizia degli apparecchi illuminanti all'aperto e controllo delle parabole (stato e orientamento)	luci d'emergenza: staccare l'interruttore per 1 ora poi ripristinare il tutto	regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio	controllo dei collegamenti di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base	acquisto e sostituzione delle lampadine e neon di tutti i locali dati in concessione, riserva a carico del Concedente l'acquisto e la sostituzione delle lampade dei fan di illuminazione dei campi di gioco (anche in palestra)
			controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spia, posizione interruttori, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature. controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, allarmi per disabili, morsetti e dell'impianto di messa a terra			verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche	a cura del concessionario controllo e manutenzione puntuale dell'efficienza delle apparecchiature accessorie mediante loro riparazione o completa sostituzione (asciugacapelli, aspiratori elettrici, ove presenti, ecc.)
Impianti elettrici			verifica del funzionamento degli interruttori differenziali, tramite apposito pulsante di prova				a cura del concessionario la riparazione e/o sostituzione di componenti vari degli impianti elettrici (prese, pulsanti, punti luce, scatole, cavi, fusibili, danni-dispersioni da rottore, ecc...) da farsi eseguire a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge
			verifica e manutenzione puntuale dell'impianto antintrusione e degli impianti di sollevamento per disabili (ove presenti).				verifica con manutenzione e riparazione del funzionamento impianto amplificazione (ove presente)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Pronto soccorso e Antincendio			<p>verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e acquisto dei necessari medicamenti e apparati, secondo il disposto della normativa vigente;</p> <p>controllo del gruppo elettrogeno.</p>		<p>seguenti controlli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti; 2. con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei nastri antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo; 3. revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali dagli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.); 4. degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo; 5. delle porte tagliafuoco; 6. delle porte di uscita di sicurezza e di esodo; 7. cabina elettrica; 8. gruppo batterie lampione; 9. del pulsante di sgancio attività; 10. impianto di comunicazione sonora di allarme; 11. delle luci di emergenza; 12. della segnaletica di sicurezza; 13. controlli di quanti altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito 	<p>avere gli addetti presenti durante la attività "dotati di idoneo attestato di primo soccorso e antincendio in corso di validità" triennale.</p> <p>Controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001</p>
Integri						<p>riprese di intonaci, piccoli interventi per deterioramento o manutenzione</p> <p>tenaggio al bisogno dei locali adibiti a servizi, uffici e spogliatoi;</p> <p>verniciatura delle parti in ferro al bisogno</p>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Manutenzioni in genere				pulizia e mantenimento in efficienza dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche e delle caudiche delle gronde.		manutenzione con sostituzione e posa di mattonelle da parete e da pavimento per superfici fino a circa 2 m ² , stuccature varie investimenti di ogni tipo e battiscopa danneggiati; segnalare la presenza di crepe e cedimenti nella struttura dell'impianto, infiltrazioni d'acqua; manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione integrale delle attrezzature sportive e degli arredi presenti danneggiati (porte calcio-calcio, canestri, pali e loro meccanismi, carrucole piante, reti volley-calcio, basket, mobilio generico, vetri interriflessivi, panche, appendiabiti, specchi, portasono, dosatore sapone liquido, portarotolo, coperchi e scoppi WC); piccole riparazioni della pavimentazione sportiva di qualunque materiale fino a circa 2 m ² , riverniciatura linee aree gioco; manutenzione delle porte e finestre con relativa riparazione o sostituzione delle parti danneggiate (struttura porta, lamponature, vetri, serrature, maniglie e cardini). La riparazione o sostituzione dei maniglioni antipanico rimane di competenza del Concedente; - controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone e delle autorità a ciò preposte (Amministrazione pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Prosdidi Sanitari, ecc.);
Area cortive						opere puntuali di manutenzione di alben e prati all'interno del plesso sportivo assegnato, consistente nella semina, concimazione, innaffiatura, vangatura, potatura di alben e piante di qualunque forma o dimensione, stacci dell'erba ecc.; mano d'opera, macchinari e sale per lo sgombero della neve a cura del concessionario; verniciatura e riparazione di cancelli, cancellate e reti divise di qualunque tipo, forma e dimensione; fornitura e posa di inerti ghiaia/sabbia; per il buon mantenimento planare delle pavimentazioni cortive; opere di riparazione e manutenzione ordinaria della recinzione e reti del terreno di gioco, degli spazi scoperti e dei viali interni e perimetrali di cortine;
Fognature e scarichi					controllo costante dell'efficacia dell'impianto fognario di scarico all'interno del plesso sportivo con onere dell'espurgo al bisogno per liberare le parti intasate o bloccate.	distruzione delle colonne di scarico, delle reti fognarie cortive e relativi pozzetti, per prevenire

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE - STADIO MIRABELLO

DESCRIZIONE	FREQUENZA					VARIABILE
	GIORNALIERA	SETTIMANALE	MENSILE	TRIMESTRALE	SEMESTRALE	
Piani di evacuazione e piano emergenza interno			pre-disposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. 90/4/2008 n. 81 e D.M. 18.03.1996 e s.m.i.)			
Pulizia e disinfezione	<p>pulizia e disinfezione, da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spogliatoi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti e degli arredi</p>		<p>- deragnatura da eseguirsi con apposito attrezzo avvolto con garza di cotone con acqua; tale operazione potrà essere sostituita dall'aspirazione meccanica, superfici con rivestimento ceramico e vetri; vaporizzazione di un prodotto ad azione detergente e successiva asciugatura con eventuale attrezzo detergente-aspirante, combinato con azione manuale a mezzo apposito panno</p>			<p>Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi, sala stampa, locali di pronto soccorso e anti-doping, bar, postazione radiotelevisive</p> <p>- raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ed umido da eseguirsi con apposito attrezzo unizzando garze umide con sostanze ad azione detergente/disinfettante, lavaggio meccanico</p> <p>Tribune e gradinate: raccolta rifiuti e lavaggio delle gradinate e delle sedile.</p> <p>Spogliatoi atleti ed arbitri - Servizi igienici pubblici: arredi ed arredi. -Lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbia alla base di cui sopra anche quella autocarante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e doccia dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida. -Spolveratura arredi ed accessori con garza umida con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, igienizzante e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cessi portatili. -Pulizia e sanificazione servizi igienici che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione della superficie (vestimenti, sanitari) e un prodotto ad azione detergente-disinfettante e detergente-disinfettante, successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiratore per superfici orizzontali e verticali.</p> <p>Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida. -I pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida</p> <p>Nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può intervenire alla creazione di zone di affluenza, trasmettendo parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e spazi utilizzati.</p> <p>A cura del Concessionario Is. Disinfezione e interventi antiveicoli e pulizia da guano animale degli ambienti.</p>




CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ATTE A CONTRASTARE LA CORRUZIONE ED I FENOMENI DI ILLEGALITA'

**(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta
del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)**

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DESTINATARI DEL CODICE

1. Il Consiglio di Gestione della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata "Fondazione" ha deciso l'adozione del presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, servizio alla cura dell'interesse pubblico, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Fondazione. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi e, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con lo scopo di favorire la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. I destinatari del Codice di Comportamento sono i componenti del Consiglio di Gestione, i componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni e, in generale, tutti coloro che collaborino in maniera non meramente episodica con la Fondazione.
3. Tali soggetti sono, quindi, tenuti a conoscere il contenuto del Codice di Comportamento ed a contribuire alla sua diffusione ed all'attuazione dei principi in esso sviluppati.
4. I destinatari del Codice ispirano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità e, tanto coloro che sono titolari di incarichi di indirizzo politico o di scelte gestionali, quanto i dipendenti e collaboratori a vario titolo, agiscono nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, dichiarando preventivamente eventuali conflitti di interesse ed astenendosi da ogni decisione o attività conseguente.
5. I destinatari del presente Codice non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ledere il principio di imparzialità o che in qualsiasi modo possano compromettere l'adempimento dei propri compiti e doveri ed esercitano le proprie prerogative ed i propri poteri unicamente per le finalità di interesse generale per cui sono stati conferiti.
6. I destinatari del presente Codice orientano il proprio agire ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, seguendo nella gestione delle risorse una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
7. Nei rapporti con i soggetti interni ed esterni alla Fondazione i destinatari del presente Codice assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari del loro agire o che comportino discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sesso, caratteristiche genetiche, lingua, credo religioso, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età o su altri diversi fattori.
8. I destinatari del Codice ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con il Comune di Reggio Emilia, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.
9. La Fondazione promuove la diffusione del proprio Codice di Comportamento anche presso i terzi con i quali siano intrattenute relazioni contrattuali, compatibilmente con le modalità ed i contenuti di tali rapporti. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto di

incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi eventualmente affidati in diretta collaborazione con le autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di lavori beni o servizi che realizzino opere in favore della Fondazione. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi le ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice sono sanzionate con apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto.

10. L'obbligo del rispetto del presente Codice deve essere inserito tra le clausole contrattuali con cui si procede alla concessione degli impianti sportivi e nelle autorizzazioni all'uso degli stessi.
11. Le regole contenute nel Codice di Comportamento integrano altresì gli obblighi di comportamento vigenti in ragione di previsioni di Legge o contratto (collettivo o individuale).
12. Costituisce infine principio generale che le attività della Fondazione abbiano una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo istruttorio, di decisione, autorizzazione e svolgimento, garantendo ove necessario un adeguato supporto documentale al fine di rendere possibile, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha istruito, deliberato, autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. A tal fine la Fondazione si doterà di adeguati modelli organizzativi, in grado di articolare e definire procedure e responsabilità.
13. Il presente Codice vale anche come Codice etico di cui all'art. 30 dello Statuto della Fondazione e contiene in sé anche norme e principi organizzativi e gestionali, volti a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità. A tal fine esso dovrà essere fatto sottoscrivere a tutti coloro che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione. 
14. I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste.

ART. 2 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E RAPPORTI CON I TERZI

1. Nel rapporto con i terzi, ivi comprese le altre pubbliche amministrazioni, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in modo che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
2. A tal fine, la Fondazione ispira la propria attività amministrativa, autorizzativa, di controllo e gestionale a procedure condivise e, per quanto possibile, alla rotazione del personale, sul presupposto che la pluralità di soggetti e l'interazione di mansioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non corretti.
3. Nel corso delle trattative con i terzi, la Fondazione si astiene dal tenere comportamenti che possano influenzare indebitamente la decisione della controparte. In particolare, non è consentito esaminare o proporre opportunità che possano avvantaggiare a titolo personale gli interlocutori, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere a titolo personale i dipendenti di terzi, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4. Qualora la Fondazione si avvalga di un consulente esterno per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa, nei confronti di tali soggetti e del loro personale si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti o i collaboratori della Fondazione. Inoltre, la scelta di detti consulenti verrà operata sulla base di criteri di professionalità e correttezza, escludendo chiunque abbia con la Pubblica Amministrazione vincoli di stretta parentela o rapporti organici o di dipendenza, anche indirettamente o per interposta persona.
5. È fatto esplicito divieto di destinare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da organismi pubblici o privati nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.


ART. 3 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO, ATTIVITÀ POLITICO-DECISIONALI E ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ritiene che le attività di indirizzo e controllo, quelle politico-decisionali e quelle di gestione amministrativa debbano essere improntate al rispetto formale e sostanziale di ogni tipo di norma, nonché ai principi di imparzialità e assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'apposito Programma triennale.
2. A tale scopo sono individuati ambiti deliberativi ed operativi differenziati tra organi della Fondazione e struttura amministrativa, in maniera che siano rispettate le previsioni statutarie che assegnano (analogamente a quanto è stabilito dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi convenzionalmente richiamata) rispettivamente, al Comitato di indirizzo e controllo, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, al Consiglio di Gestione, la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale, alla struttura amministrativa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
3. Chi opera in Fondazione non assume impegni, ne anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui prima che le stesse siano state assunte o preventivamente autorizzate per iscritto dall'organo competente.

ART. 4 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. La natura partecipativa della Fondazione è potenzialmente idonea al manifestarsi di conflitti di interesse, a causa della presenza nel Comitato di indirizzo e controllo e nel Consiglio di gestione di soggetti sportivi, chiamati a deliberare le linee generali di indirizzo e gli atti essenziali per la definizione delle politiche sportive della Fondazione.
2. A tale scopo, secondo quanto già disposto dall'articolo 20, co. 8 dello Statuto, i componenti degli organi della Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo non possono prendere parte alle deliberazioni o in genere agli atti in cui abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le

società e gli Enti dei quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In caso di contrasto, sull'obbligo di astensione decide il Presidente e, in caso del Presidente, decide a maggioranza l'organo coinvolto.

3. Allo stesso modo essi si asterranno da qualsiasi tipo di comportamento che possa in qualche modo influenzare la decisione degli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione od a qualsiasi tipo di pressione che voglia condizionare analogamente la decisione della struttura amministrativa.
4. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si astengono anche dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, al di là della rappresentanza istituzionale dell'ente all'interno dell'organo della Fondazione, di eventuali altri enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.
5. I membri del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di Gestione informano sempre tempestivamente il Presidente ed il "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi esterni rispetto all'organo della Fondazione di cui fanno parte, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività della Fondazione medesima, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Fondazione possa essere utilizzata per fini privati di lucro dal soggetto che conferisce l'incarico. 
6. I componenti del Comitato di indirizzo e controllo e del Consiglio di gestione si attengono alle disposizioni normative previste in materia di trasparenza ed integrità.
7. Analogo obbligo di astensione rispetto a possibili conflitti di interesse è riferito ai dipendenti della Fondazione, i quali si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui i dipendenti siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti. I dipendenti si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di conflitto sull'astensione decide il Direttore e, riguardo al Direttore, la decisione spetta al Presidente.
8. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Direttore, se stabilito dalle norme in vigore, deposita annualmente agli atti una comunicazione relativa alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il proprio ufficio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio. Il Direttore fornisce altresì nelle medesime forme le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

ART. 5 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ, INTEGRITÀ, TRASPARENZA

1. I destinatari del presente codice agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astengono in genere dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività della Fondazione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Chi opera presso la Fondazione non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni. Pertanto nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chi opera presso la Fondazione, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della stessa per ottenere utilità che non gli spettino, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Fondazione e non assume altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Fondazione medesima.
4. Chi opera presso la Fondazione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
5. Chi opera presso la Fondazione non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, chi opera presso la Fondazione non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
6. Chi opera presso la Fondazione non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dalla Fondazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
8. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
9. Chi opera presso la Fondazione non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

10. Chi opera presso la Fondazione rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare presta la sua collaborazione al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala a quest'ultimo eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
11. Chi opera presso la Fondazione fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.
12. Chi opera presso la Fondazione osserva il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e regolamenti. I dipendenti in particolare osservano il segreto d'ufficio, la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
13. Chi opera presso la Fondazione utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei principi che seguono:
 - a. le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, poiché assicurano la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività istituzionali;
 - b. i sistemi informatici e telematici, posta elettronica inclusa, vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali;
 - c. anche per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione utilizza gli strumenti informatici e telematici in modo corretto e conforme alla legge, evitando ogni abuso o comunque ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività istituzionale;
 - d. la Fondazione, tuttavia, si riserva di sottoporre l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici a monitoraggi e verifiche.

ART. 6 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. La Fondazione registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni interne, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti degli associati e degli enti esterni preposti ai controlli, al fine di evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli.
2. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni.
3. La Fondazione ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci siano valori non negoziabili.
4. La Fondazione si impegna a prestare la massima collaborazione alle Autorità o ai soggetti competenti per le verifiche, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle proprie

attività, beni ed operazioni, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dai medesimi soggetti.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI


1. La Fondazione opera per svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive.
3. A tale proposito la Fondazione considera come essenziale il perseguimento di relazioni positive con tutte le società sportive ed in particolare con le proprie associate, considerando le medesime non come controparte del proprio agire, ma come parte della propria identità e soggetto prioritario per il perseguimento delle proprie finalità. In base a ciò intende instaurare e mantenere con le società sportive un rapporto di fattiva collaborazione, in cui le finalità dello Statuto e le pratiche partecipative da esso indicate si attuino nella condivisione e attuazione dei valori di rispetto, lealtà, collaborazione, imparzialità, trasparenza, non discriminazione, lotta alla corruzione, contenuti nel presente Codice.
4. La Fondazione offre e richiede ai propri associati un rapporto di mutua collaborazione e sostegno, secondo una logica propositiva e costruttiva che rifugga da sterili contrapposizioni e consenta di realizzare nel rispetto di ogni normativa le politiche più adatte alla crescita e allo sviluppo della pratica sportiva specie di base e dilettantistica, intesa anche come strumento per la realizzazione di politiche sociali, culturali ed educative.
5. Dovranno essere praticate condizioni adeguate per ciascun associato, stabilendo trattamenti omogenei per quelli che si trovino nelle medesime condizioni senza ingiustificate discriminazioni. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di disparità tra gli associati è contraria alla politica della Fondazione ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
6. In nessun caso può essere giustificata una condotta che non sia rispettosa del principio di uguaglianza, delle norme in vigore, dello statuto e conforme alle regole del presente Codice.
7. Nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale i destinatari del presente Codice adottano comportamenti rispettosi, atti a non recare danneggiamenti ed a non diminuirne il valore.
8. Secondo quanto previsto dallo Statuto è possibile che la Fondazione si trovi altresì a svolgere oltretutto attività istituzionale con i propri associati e con le società sportive anche attività di carattere commerciale. In tal caso essa provvederà all'adempimento delle obbligazioni assunte con la massima diligenza e nel rispetto di ogni norma prevista in materia.

ART. 8 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo della Fondazione.

2. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.
3. La Fondazione offre pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di religione, razza, sesso, credo politico o sindacale. Pertanto, la Fondazione, per il tramite delle funzioni competenti, selezionerà, assumerà, retribuirà ed organizzerà i dipendenti ed i collaboratori sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto, oltre che della Legge e della contrattazione collettiva, anche di un sistema premiante ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.
4. L'ambiente di lavoro è adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti e favorisce la collaborazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno.
5. La Fondazione ispira il proprio rapporto con i dipendenti a principi che siano conformi alla propria natura di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico e pertanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori comportamenti analoghi a quelli che vengono richiesti dalle amministrazioni pubbliche.
6. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
7. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
8. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
9. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
10. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro sistema identificativo messo a disposizione dalla Fondazione, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
11. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato alla persona o l'Amministrazione o Ente competente a provvedere.

12. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento.
13. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal Direttore, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
14. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Fondazione.
15. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Fondazione, opera al fine di assicurare la continuità del servizio, fornendo agli utenti tutte le informazioni loro necessarie.
16. Il dipendente non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della Fondazione.
17. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né rifiuta di collaborare con questi nel disbrigo delle pratiche.
18. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
19. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Fondazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
20. Durante l'orario di lavoro il dipendente può lasciare la sede di lavoro della Fondazione solo per ragioni connesse con lo svolgimento delle proprie mansioni ed è autorizzato a farlo solo previa compilazione dell'apposita modulistica, ottenendone autorizzazione preventiva e dandone riscontro al proprio rientro in sede e comunque mantenendo la reperibilità telefonica durante l'assenza.
21. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
22. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Fondazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Fondazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
23. Il dipendente non conclude, per conto della Fondazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o

- ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari).
24. Nel caso in cui la Fondazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
 25. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Fondazione, ne informa per iscritto il Direttore.
 26. Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi 24 e 25 si trova il Direttore, questi informa per iscritto il Presidente.
 27. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte la Fondazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Direttore.
 28. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
 29. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, il Direttore svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
 30. Il Direttore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Direttore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
 31. Il Direttore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'esclusione di ogni discriminazione.
 32. Il Direttore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e favorendo la reciproca crescita professionale.
 33. Il Direttore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione e valuta il personale assegnato con imparzialità.
 34. Il Direttore intraprende con tempestività le iniziative necessarie, ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.

35. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.
36. Il Direttore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Fondazione.
37. In caso di assenza temporanea egli è sostituito anche nei compiti previsti da questo Codice dal soggetto titolare di posizione organizzativa.

ART. 9 - RAPPORTI CON I FORNITORI

1. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Salva approvazione di apposito Regolamento, gli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori avvengono nel rispetto dei seguenti principi generali: buona amministrazione, non discriminazione, rotazione, imparzialità, correttezza e trasparenza delle procedure di scelta dei fornitori. In nessun caso un fornitore deve essere preferito ad altro in ragione di rapporti personali, favoritismi o vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Fondazione.
3. Le relazioni con i fornitori della Fondazione, ivi compresi i rapporti di natura finanziaria e di consulenza, sono sottoposte ai principi contenuti in questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Fondazione medesima.
4. La Fondazione si avvarrà di fornitori che operano in conformità della normativa vigente e delle regole previste in questo Codice.
5. Salva approvazione di apposito Regolamento, il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni dovrà avvenire nel rispetto di apposite delle norme stabilite in materia.

ART. 10 - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

1. Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle figure istituzionali o dalle strutture preposte o incaricate.
2. I rapporti con i mass media saranno improntati al rispetto del diritto di informazione.

3. L'informazione verso gli organi di informazione dovrà essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della Fondazione, dovrà rispettare le Leggi e le regole di buona condotta professionale, dovrà essere realizzata con chiarezza e trasparenza. È vietato divulgare notizie false.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Fondazione ed il suo personale sono tenuti a rispettare segnatamente:
 - a) le norme relative alla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale;
 - b) gli obblighi previsti a tutela del segreto professionale;
 - c) le norme relative alla tutela del segreto istruttorio nei casi previsti dalla legge.
2. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
3. Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in relazione al ruolo di componente degli Organi della Fondazione o al proprio rapporto di lavoro o professionale deve intendersi come riservato.
4. Coloro che, in ragione, dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate riguardanti la Fondazione, non potranno usarle a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, dei conoscenti e in generale dei terzi. Essi dovranno, altresì, prestare una particolare attenzione a non divulgare informazioni privilegiate ed ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

ART. 12 - COMPORTAMENTI CONTRASTANTI CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. I casi di violazione del presente Codice di Comportamento potranno essere segnalati direttamente al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione", o se dovessero riguardare quest'ultimo, al Presidente, oltreché alle autorità competenti nel caso in cui integrino una fattispecie penale, civile o determinino un danno patrimoniale o contabile.
2. Compete in via ordinaria al "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" la vigilanza sull'applicazione del Codice, l'istruttoria delle segnalazioni di violazione, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
3. Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell'interesse della verità, saranno improntate a criteri di riservatezza e di tutela della confidenzialità, al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione.
4. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è

comunque fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

5. Parimenti, il tipo di sanzione disciplinare concretamente applicabile, inclusa quella espulsiva, va rinvenuto nei contratti collettivi e nella normativa vigente, tenendo conto anche ai fini della determinazione dell'entità, della gravità del comportamento e dell'ammontare del pregiudizio, anche morale, arrecato al decoro o al prestigio dell'Amministrazione.
6. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. La procedura di modifica e/o integrazione delle disposizioni del presente Codice deve essere aperta al confronto e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. Va favorita l'integrazione e il coordinamento con il Piano Anticorruzione e con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità nonché con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI

1. La Fondazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i componenti degli organi della Fondazione, ai propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi.
2. La Fondazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.